

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 21 giugno 2014

SI PUBBLICA IL SABATO


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	REGIONE ABRUZZO
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 aprile 2014, n. 068/Pres.</p> <p>Regolamento per la determinazione dei canoni annuali di concessione e di autorizzazione dei beni del demanio idrico regionale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17. (14R00225)..... Pag. 1</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 aprile 2014, n. 069/Pres.</p> <p>Regolamento in materia di incentivi ai progetti presentati da enti locali e da soggetti senza finalità di lucro, anche associati fra di loro, aventi ad oggetto le attività culturali, in attuazione dell'articolo 6, comma 67, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (legge finanziaria 2014). (14R00226)..... Pag. 10</p> <p>LEGGE REGIONALE 17 aprile 2014, n. 7.</p> <p>Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo. (14R00220)..... Pag. 13</p> <p>LEGGE REGIONALE 17 aprile 2014, n. 8.</p> <p>Norme urgenti in materia di lavoro, istruzione, formazione e montagna. (14R00221)..... Pag. 16</p>	<p>LEGGE REGIONALE 17 aprile 2014, n. 20.</p> <p>Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico. (14R00213)..... Pag. 19</p> <p>LEGGE REGIONALE 17 aprile 2014, n. 21.</p> <p>Modifica alla legge regionale n. 32 del 31 luglio 2007 recante "Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" e modifica alla legge regionale n. 64 del 18.12.2012. (14R00214) Pag. 21</p> <p>LEGGE REGIONALE 28 aprile 2014, n. 22.</p> <p>Norme per la rotazione del personale dirigenziale degli Enti regionali. (14R00215)..... Pag. 22</p> <p>REGIONE SICILIA</p> <p>LEGGE 6 maggio 2014, n. 11.</p> <p>Disposizioni in materia di pagamenti della Pubblica Amministrazione. Anticipazione finanziaria a Riscossione Sicilia S.p.A. (14R00219).. Pag. 23</p>





REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 aprile 2014, n. 068/Pres.

Regolamento per la determinazione dei canoni annuali di concessione e di autorizzazione dei beni del demanio idrico regionale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Friuli Venezia Giulia n. 17 del 23 aprile 2014)

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 recante le "Norme di attuazione dello Statuto speciale delle Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo" con il quale lo Stato ha trasferito alla Regione i beni appartenenti al demanio idrico e le relative funzioni amministrative;

Vista la legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 "Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale" con la quale la Regione ha, fra l'altro, disciplinato la procedura per il rilascio delle concessioni del demanio idrico regionale, con eccezione delle concessioni di derivazione d'acqua e di estrazione di materiali litoide, come espressamente previsto dall'articolo 1 della legge medesima;

Visto in particolare l'articolo 6, comma 3, della legge regionale 17/2009, che demanda ad apposito Regolamento regionale la disciplina dei criteri, delle modalità e delle condizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico regionale;

Visto il "Regolamento per la disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico regionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17" emanato con proprio decreto 29 luglio 2010, n. 0180/Pres.;

Visto altresì l'articolo 14, comma 1, della citata legge regionale 17/2009, ai sensi del quale, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente vengono adottati, a decorrere dal 1 aprile 2011, i canoni relativi alle concessioni e alle autorizzazioni di beni del demanio idrico regionale rilasciate ai sensi dell'articolo 6, comma 1;

Visto il Regolamento emanato con proprio decreto 21 marzo 2011, n. 058/Pres., con cui sono stati determinati i canoni di concessione e di autorizzazione dei beni del demanio idrico regionale in relazione alle singole tipologie di utilizzo, così come individuate nel Tariffario Generale di cui all'articolo 2 allegato al decreto in parola, entrato in vigore il primo aprile 2011;

Visto in particolare l'articolo 3 del Regolamento da ultimo citato, che espressamente prevede che i canoni di concessione siano soggetti ad aggiornamento triennale, dovendosi applicare, in sede di revisione, un coefficiente di aggiornamento pari almeno alla variazione degli indici ISTAT relativi all'ultimo triennio;

Preso atto che, in sede di applicazione del proprio decreto 21 marzo 2011, n. 058/Pres., sono stati ulteriormente definiti alcuni criteri e tipologie di utilizzo dei beni del demanio idrico regionale, modificativi e integrativi rispetto a quelli disciplinati dal vigente Regolamento, utili e necessari in particolare per una più omogenea e uniforme applicazione nei confronti dell'utenza dei canoni di cui trattasi, ritenendo pertanto opportuno adottare un nuovo Regolamento che recepisca gli elementi migliorativi emersi;

Accertato che il Regolamento in parola deve essere sottoposto alla valutazione del Consiglio delle Autonomie Locali, che esprime il proprio parere ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia);

Vista la deliberazione n. 324 del 21 febbraio 2014 con la quale la Giunta regionale ha approvato in via preliminare il "Regolamento per la determinazione dei canoni di concessione dei beni del demanio idrico regionale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17", da sottoporre al Consiglio delle Autonomie Locali per l'espressione del parere di cui all'articolo 34, comma 2, della legge regionale 1/2006;

Valutato che, anche a seguito di recenti richieste da parte di enti ed associazioni senza fini di lucro pervenute all'Amministrazione regionale, è emersa la necessità di introdurre nel Tariffario allegato al Regolamento di cui trattasi un'ulteriore tipologia per l'utilizzo delle aree golenali a fini sociali, ricreativi, didattici e culturali con la determinazione del relativo canone di concessione e che tale proposta è stata sottoposta anch'essa al preliminare parere del Consiglio delle Autonomie Locali ai sensi della normativa da ultimo citata;



Atteso che il Consiglio delle Autonomie Locali nella Riunione n. 4 del 17 marzo 2014 ha all'unanimità espresso parere favorevole sulla proposta della deliberazione n. 324 del 21 febbraio 2014 della Giunta regionale e sulla proposta di inserimento nel Tariffario della tipologia di utilizzo delle aree golenali a fini sociali, ricreativi, didattici e culturali e del relativo canone di concessione, giusta processo verbale n. 11/2014 del 17 marzo 2014;

Vista la deliberazione n. 630 del 4 aprile 2014 con la quale la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il "Regolamento per la determinazione dei canoni di concessione dei beni del demanio idrico regionale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17";

Visto il "Regolamento per la determinazione dei canoni di concessione dei beni del demanio idrico regionale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17";

Vista la legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento per la determinazione dei canoni di concessione dei beni del demanio idrico regionale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17", nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale al presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento per la determinazione dei canoni annuali di concessione e di autorizzazione dei beni del demanio idrico regionale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17.

Art. 1.

Finalità generali

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), il presente regolamento disci-

plina i canoni di concessione e di autorizzazione dei beni del demanio idrico regionale, fatta eccezione di quelli relativi alle derivazioni d'acqua e all'estrazione di materiale litoide, come previsto dall'articolo 1, comma 3, della medesima legge.

Art. 2.

Classificazioni delle tipologie di utilizzo

1. Il canone da applicare alle singole tipologie di utilizzo delle concessioni e delle autorizzazioni dei beni del demanio idrico regionale è definito dal Tariffario Generale di cui all'allegato A.

Art. 3.

Revisione del Tariffario Generale

1. I canoni inclusi nel Tariffario Generale di cui all'allegato A formano oggetto di revisione triennale.

2. In sede di revisione triennale, dovrà comunque applicarsi un coefficiente di aggiornamento pari alla variazione degli indici ISTAT relativi all'ultimo triennio.

Art. 4.

Indennità di occupazione

1. L'indennità di occupazione viene calcolata applicando il canone di concessione rapportato al periodo di pregresso utilizzo del bene del demanio idrico regionale.

Art. 5.

Interventi di ripristino idraulico o ambientale

1. Non sono soggette al pagamento del canone le occupazioni provvisorie, comunque di durata non superiore ad 1 anno, di beni del demanio idrico regionale da parte di privati finalizzate all'esecuzione di interventi per la salvaguardia idraulica, per la pulizia del corso d'acqua o per il recupero ambientale.

Art. 6.

Stima diretta

1. Relativamente a tipologie concessorie non ricomprese in quelle elencate nel Tariffario Generale di cui all'allegato A, o riferite a più tipologie di utilizzo di beni del demanio idrico regionale, la determinazione del canone avviene mediante stima diretta da parte della struttura regionale competente.

Art. 7.

Abrogazione ed entrata in vigore

1. Viene abrogato il Regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2011, n. 058/Pres.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



ALLEGATO A
(con riferimento all'articolo 3)

TARIFFARIO GENERALE

1 ATTRAVERSAMENTI

1A AEREI

1A1 Manufatti edilizi:

Quota fissa:

a) Attraversamenti pedonali e piste da sci a corpo	€	125,00
b) Attraversamenti carrabili a corpo	€	190,00
per ogni mq. di superficie di luce, in proiezione verticale sulla parte demaniale, comprensiva di rampa o raccordo in aggiunta alla quota di cui ai punti a) e b)	€/mq.	1,26

1A2 Impianti sospesi a fune

a) teleferiche a corpo	€	95,00
b) sciovie a corpo	€	190,00
c) seggiovie, cabinovie e funivie a corpo	€	95,00
più quota riferita alla lunghezza dell'attraversamento	€/ml.	0,25


1A3 Condotte di varie tipologie (metanodotto, oleodotto, acquedotto, fognatura, ecc.) comprensive di eventuali appoggi;

Quota fissa:

a) per condotte fino a m. 0,50 di diametro esterno	€	63,00
b) per condotte da m. 0,50 a m. 1,00 di diametro esterno	€	120,00
c) per condotte superiori a m. 1,00 di diametro esterno	€	215,00
Condotte linee telefoniche e/o linee tecnologiche assimilate a corpo	€	38,00

1A4 Elettrodotti con semplice attraversamento senza posa di sostegni (tralicci, pali e mensole, ecc.) per linee aeree di ogni natura lunghezza ed ingombro, tipo di isolamento, sezioni e numero di conduttori; vengono indicate le sottocategorie in relazione al livello nominale di tensione:

a) linee a bassa tensione, fino a 1 KV.	€	38,00
b) linee a media tensione, superiori 1 KV. fino a 30 KV.	€	51,00
c) linee ad alta tensione, superiori 30 KV. fino a 150 KV.	€	63,00
d) linee ad altissima tensione superiori 150 KV.	€	107,00



1B SUB ALVEO**1B1** Condotte

Attraversamento interrato su suolo demaniale regionale di condotte di vario tipo e diametro, (metanodotto, oleodotto, acquedotto, elettrodotto, fognatura, condutture telegrafiche e telefoniche, ecc.);

Quote fisse:

a) per condotte fino a m. 0,30 di diametro esterno	€	101,00
b) per condotte fino a m. 0,50 di diametro esterno	€	190,00
c) per condotte da m. 0,50 a m. 1,00 di diametro esterno	€	227,00
d) per condotte superiori a m. 1,00 di diametro esterno	€	316,00

e) in caso di attraversamento di condotte di tipo scatolare, il canone sarà determinato tenendo conto della lunghezza del lato orizzontale o parallelo al terreno

più quota di occupazione forfetaria, definita in misura fissa, per fascia di rispetto. €/ml. 1,26

1C TRANSITI**1C1** Strade/piste arginali e/o golenali (esistenti o meno) con larghezza fino a 5 ml.:

a - strade e/o piste arginali e/o golenali (uso privato)	€/ml.	0,37
b - strade e/o piste arginali e/o golenali (uso agricolo)	€/ml.	0,25
c - strade e/o piste arginali e/o golenali (uso industriale)	€/ml.	1,30

- per transiti su strade o piste di larghezza superiore ai 5 ml. si applica una maggiorazione del 20% per ogni fascia di 1 ml. di larghezza eccedente

- se le strade sopraindicate sono asfaltate si applica una maggiorazione di canone pari al 30%.

- canone minimo € 60,00

1C2 Rampe

a - rampe arginali ad uso esclusivo ad uso agricolo e familiare


a1 - per superfici fino a mq. 50 a corpo	€	19,00
a2 - per superfici superiori mq. 50, per ogni mq. in più	€/mq.	0,30

b - rampe arginali ad uso esclusivo industriale

b1 - per superfici fino a mq. 50 a corpo	€	70,00
b2 - per superfici superiori mq. 50, per ogni mq. in più	€/mq.	1,00

1C3 Guadi, ecc.

a - per superfici fino a mq. 80 a corpo	€	57,00
b - per superfici superiori mq. 80, per ogni mq. in più	€	0,88



2 OCCUPAZIONI**2A AGRICOLE**

2A 1	Sfruttamento agricolo, colture varie non specializzate, ivi incluse quelle foraggere		
	- per ogni Ha o frazioni con valori proporzionali	€	190,00
	- canone minimo	€	73,00
2A 2	Colture agricole specializzate comunque realizzate (vigneto, frutteto, orto, florovivaistica):		
	- per ogni Ha o frazioni con valori proporzionali	€	804,00
	- canone minimo	€	140,00
2A 3	Terreni utilizzati per colture arboree specializzate (pioppeti, cedui diversi, etc.) con impianti eseguiti/da eseguire a cura e spese del concessionario:		
	- per ogni Ha o frazioni con valori proporzionali	€	190,00
	- canone minimo	€	73,00
2A 4	Sfalcio, mantenimento di prato stabile e attività di pascolo		
	- per ogni Ha o frazioni con valori proporzionali	€	36,00
	- canone minimo	€	18,00
2A 5	Impianti ittogenici		
	- per ogni Ha o frazioni con valori proporzionali	€	1.337,00
2A 6	Arnie per apicoltura	€/corpo	20,00
	in caso di utilizzo di area funzionale alla gestione delle arnie per ogni 1000 metri quadrati o frazioni con valori proporzionali	€	15,00


Il canone viene aumentato del 10% se i terreni concessi risultano provvisti di impianti di irrigazione aerea o canalizzata e di un ulteriore 10% se provvisti di opere di difesa antigrandine.

2B ATTIVITA' TURISTICO COMMERCIALI

2B1	Chioschi, capanni, gazebo, ecc. - posizionamento stagionale per mese, fino ad un periodo massimo di dodici mesi		
	- per ogni 100 mq. o frazioni con valori proporzionali	€	50,00
	- per posizionamento superiore a 12 mesi, 50 % in più del valore precedente.		
2B2	Area scoperta per manifestazioni culturali, sportive e similari / canone riferito a giornata di utilizzo		
	- per ogni 100 mq. o frazioni con valori proporzionali	€	8,83
2B3	Area scoperta per circhi, luna park, spettacoli viaggianti nonché chioschi, capannoni, gazebo, roulotte e camper e/o case mobili relativi o complementari alla stessa attività / canone riferito a giornata di utilizzo		
	- per ogni 100 mq. o frazioni con valori proporzionali	€	15,16

2C DEPOSITO MATERIALI E ATTREZZATURE

2C1a	Per utilizzazione di golena per depositi in genere:	€/mq.	0,10
2C1b	per utilizzo aree di cui sopra, anche per lavorazioni con strutture non fisse	€/mq.	0,11



2D OCCUPAZIONI A VARIO TITOLO A FINI PRIVATI

2D1	- per uso familiare o pertinenze di immobili di proprietà	€	95,00
	per ogni 100 mq. ulteriori o frazioni	€	9,72
2D2	- per interventi a rilevanza edilizia o a supporto di interventi a rilevanza edilizia (ponteggi, opere di protezione, ecc.) con superficie fino a mq. 500.	€	253,00
	per ogni 100 mq. ulteriori o frazioni	€	30,00
2D3	- per capanno naturalistico o da posta e altane, comprensivo di area di pertinenza non superiore a 50 mq	€/corpo	190,00
2D4	- utilizzo di aree golenali a fini sociali, ricreativi, culturali e didattici senza scopo di lucro:		
	- per ogni Ha o frazioni con valori proporzionali	€	120,00
	- canone minimo	€	50,00
	- in caso di strutture o fabbricati, anche amovibili, insistenti sul bene demaniale oggetto di concessione, il canone viene così aumentato:		
	- per superficie complessiva fino a mq 50: 10 %		
	- per superficie complessiva fino a mq 100: 20 %		
	- per superficie complessiva fino a mq 150: 40 %		
	- per superficie complessiva fino a mq 200: 50 %		
	- per superficie complessiva oltre 200 mq le strutture o i fabbricati saranno oggetto di stima diretta		

2E OCCUPAZIONI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE


2E1	Impianti produttivi e industriali - per ogni 1.000 mq. o frazioni con valori proporzionali		
	a) senza presenza di manufatti	€	608,00
	b) con presenza di manufatti per max. 10% superficie complessiva	€	911,00
	c) canone minimo	€	243,00
2E2	Cabina elettrica a servizio impianti industriali - a manufatto	€	500,00

2F OCCUPAZIONE PER OPERE ACCESSORIE SU ATTRAVERSAMENTI

2F1	Opere di protezione su: impianti in genere, condotte, elettrodotti con la costruzione di briglie, scogliere, muri di protezione, argini, repellenti ecc.	€/mq.	0,72
-----	--	-------	------

3 USI DIVERSI**3A POSA STRUTTURE FISSE:**

3A 1	Mensole a corpo	€	38,00
3A 2	Palo a corpo	€	57,00
3A 3	Traliccio a corpo	€	190,00
3A 4	Cartelli Pubblicitari (max. ml 5,00 di proiezione orizzontale) e cabine telefoniche e simili, a corpo	€	126,00
	a) cartelli pubblicitari al ml. oltre i 5,00 di proiezione orizzontale	€/ml.	24,00



3A 5	Apparecchiature fisse (cannocchiali panoramici, pesa persone, ecc.)	€/ pz.	63,00
3A 6	Tratti di recinzione (reti, muretti, ecc.) di tipologia conforme alle norme e regolamenti urbanistici (larghezza fascia considerata ml. 1,50, comprese fasce lat. di servizio e rispetto):		
	- canone annuo per ogni ml. di fascia considerata	€/ml.	0,46
	- canone minimo	€	35,00

3B SCARICO ACQUE:

I diametri sotto riportati sono riferiti alla parte esterna della condotta:

3B1a	acque bianche o depurate, fino a Φ 15 cm.	€	95,00
3B1b	da Φ 16 cm. fino a Φ 30 cm.	€	126,00
3B1c	da Φ 31 cm. fino a Φ 60 cm.	€	190,00
3B1d	da Φ 61 cm. fino a Φ 100 cm.	€	316,00
3B1e	per diametri superiori a Φ 100 cm.	€	353,00
	in caso di condotte di tipo scatolare, il canone sarà determinato tenendo conto della lunghezza del lato maggiore		
	più condotta a servizio dello scarico	€/ml.	1,26

se a servizio diretto di strutture produttive, aumento del 50 % del canone sopra indicato

4 MANIFESTAZIONI SPORTIVE

4A1	gare fluviali a giornata di utilizzo	€/100 ml.	1,26
4A2	gare ciclistiche a giornata di utilizzo	€/100 ml.	0,63
4A3	gare di sci da fondo a giornata di utilizzo	€/100 ml.	0,88
4A4	gare motoristiche su circuito a giornata di utilizzo	€/100 ml.	6,31
4A5	gare motoristiche su percorso lineare in alveo a giornata di utilizzo	€/ Km.	38,00

Per le tipologie di utilizzo di cui ai punti 4A1 usque 4A4 si applica un canone minimo pari a € 48,00 e per la tipologia di cui al punto 4A5 si applica un canone minimo pari a € 96,00.


5 TAGLIO LEGNAME

Valutazione del legname ritraibile dalle formazioni cresciute negli alvei e relative pertinenze e nelle golene.

5A LEGNAME DA OPERA

Si tratta degli assortimenti con esclusione della legna da ardere e del cippato. Il valore di macchiatico è il valore del bosco, riferito alle piante in piedi che hanno ormai raggiunto la maturità per il taglio. Si tratta di un particolare valore di trasformazione che si ottiene dalla differenza tra il prezzo di mercato dei prodotti trasformati (assortimenti mercantili prima di ulteriori lavorazioni) e le spese necessarie per la trasformazione stessa.

5A1a	Valore medio di macchiatici	€/mc.	32,00
------	-----------------------------	-------	-------



5A1b	Valore minimo di macchiatici	€/mc.	20,00
5A1c	Valore massimo di macchiatici	€/mc.	43,00

5B LEGNA DA ARDERE E CIPPATO

Comprende sia la legna di latifoglie che di conifere non attribuibile alla categoria del legname da opera.

5B1 - Essenze dolci (0,4 – 0,6 tonnellate/metro cubo)

5B1a	Valore medio di macchiatici	€/t.	11,6
5B1b	Valore minimo di macchiatici	€/t.	8,20
5B1c	Valore massimo di macchiatici	€/t.	15,20

5B2 - Essenze forti (0,6 e 1 tonnellate/metro cubo)

5B2a	Valore medio di macchiatici	€/t.	14,00
5B2b	Valore minimo di macchiatici	€/t.	10,60
5B2c	Valore massimo di macchiatici	€/t.	17,50

Per le tipologie 5B1 e 5B2 in presenza di legname già tagliato ed allestito con il solo onere del recupero di materiale già deprezzato, i valori sopra riportati sono raddoppiati. Per situazioni di prelievo del materiale legnoso in situazioni di particolare difficoltà operativa e/o in presenza di materiale particolarmente scadente anche costituito da legna da ardere o cippato è ammessa la riduzione del canone nella misura massima del 50%.

5C FASCINE

Trattasi di materiale legnoso minuto, con diametro in punta inferiore a cm 3, generalmente di essenze latifoglie ad alta o media capacità pollonifera, (salici, ontani, pioppi).


5c1	Fascina (diam. med. di cm 25 e lung. di m 1,00 per 10-15 kg):	€/fascina	0,28
-----	--	-----------	------

6 UTILIZZI DELLE VIE NAVIGABILI

6A ATTRACCHI AD USO PROPRIO

Si intende per attracco ad uso proprio il posto barca utilizzato direttamente ed esclusivamente dal richiedente la concessione.

6A1	- Specchio acqueo senza opere di scavo in golena	€/mq.	19,00
	+ indennità strutture quale palancoato, difesa di sponda, ecc	€/ml.	5,00
6A2	- Specchio acqueo con scavo in golena (cavana)	€/mq.	25,00
	+ indennità strutture quale palancoato, difesa di sponda, ecc	€/ml	5,00
6A2a	- Pontile larghezza massima ml 2,50	€/ml .	10,00



6A2b	- Bitta, scaletta palo di ormeggio a terra, ecc.	€/corpo	6,30
------	--	---------	------

6B NAUTICA DA DIPORTO

Si intende per nautica da diporto l'utilizzo di aree infrastrutturate o da infrastrutturare da parte di più soggetti anche diversi dal concessionario con un numero minimo di 6 posti barca.

6B1	Area scoperta	€/mq.	1,40
6B2a	Area occupata con impianti di facile rimozione	€/mq.	2,00
6B2b	Area occupata con impianti di difficile rimozione	€/mq.	3,50
6B3a	Specchio acqueo libero	€/mq.	1,00
6B3b	Specchio acqueo occupato con impianti di facile rimozione	€/mq.	2,00
6B3c	Specchio acqueo occupato con impianti di difficile rimozione	€/mq.	3,50

6C BILANCE DA PESCA

6C1	Impianti con rete fino a 500 mq., compreso capanno fino a 30 mq., pali di sostegno e loro tiranti, boe di ormeggio, scalette, pontili, posti barca fino ad un massimo di due a servizio della bilancia da pesca, ecc..	€/corpo	450,00
	a) eccedenza rete oltre 500 mq.	€/mq.	0,60
	b) eccedenza capanno asservito oltre 30 mq.	€/mq.	7,30
	c) area scoperta di pertinenza fino a 2500 mq.	€	125,00
	d) area scoperta di pertinenza per ogni 100 mq. o loro frazione in eccedenza ai 2.500 mq.	€/mq.	10,00

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 aprile 2014, n. 069/Pres.

Regolamento in materia di incentivi ai progetti presentati da enti locali e da soggetti senza finalità di lucro, anche associati fra di loro, aventi ad oggetto le attività culturali, in attuazione dell'articolo 6, comma 67, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (legge finanziaria 2014).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 30 aprile 2014)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 6, comma 64, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2014)), che prevede che "(...) l'Amministrazione regionale sostiene finanziariamente i progetti presentati da enti locali e da soggetti senza finalità di lucro, anche associati fra loro, anche con l'obiettivo di diffondere la conoscenza del patrimonio culturale, storico e artistico del Friuli Venezia Giulia al di fuori del territorio regionale e di sviluppare gli scambi e la cooperazione culturale internazionale, aventi a oggetto:

a) la gestione di strutture teatrali di livello comprensoriale o la programmazione di stagioni di spettacoli teatrali e musicali;

b) l'organizzazione di festival, rassegne o altre manifestazioni, anche a carattere concorsuale, nei settori della musica, del teatro, della danza e del folklore;

c) l'organizzazione di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità;

d) la formazione di complessi orchestrali a carattere cameristico che favoriscono il perfezionamento e la crescita professionale di musicisti diplomati e svolgono attività concertistica in ambito regionale e lo svolgimento di iniziative e manifestazioni musicali delle orchestre della regione;

e) l'organizzazione di iniziative culturali o di divulgazione della cultura umanistica e letteraria, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali;

f) la gestione da parte delle scuole di musica stabilmente organizzate sul territorio regionale di progetti di rete e di integrazione con il sistema dell'istruzione pubblica, nonché la produzione da parte delle stesse di esibizioni musicali che coinvolgono gli allievi e i maestri;

g) la realizzazione di iniziative culturali o di divulgazione della cultura nelle discipline storiche, scientifiche, delle scienze giuridiche, economiche e sociali, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali;

h) la realizzazione di iniziative ad alto valore innovativo in materia culturale";

Visto l'art. 6, comma 67, della medesima legge regionale 23/2013, ai sensi del quale "Con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di

selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.";

Ritenuto pertanto di emanare il "Regolamento in materia di incentivi ai progetti presentati da enti locali e da soggetti senza finalità di lucro, anche associati fra di loro, aventi ad oggetto le attività culturali, in attuazione dell'art. 6, comma 67, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (legge finanziaria 2014)";

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2014, n. 698;

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento in materia di incentivi ai progetti presentati da enti locali e da soggetti senza finalità di lucro, anche associati fra di loro, aventi ad oggetto le attività culturali, in attuazione dell'art. 6, comma 67, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (legge finanziaria 2014)", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento in materia di incentivi ai progetti presentati da enti locali e da soggetti senza finalità di lucro, anche associati fra di loro, aventi ad oggetto le attività culturali, in attuazione dell'art. 6, comma 67, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (legge finanziaria 2014)

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 6, comma 67, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), di seguito legge, detta disposizioni in materia di incentivi di sostegno finanziario ai progetti presentati da enti locali e da soggetti senza finalità di lucro, anche associati fra di loro, aventi ad oggetto le attività culturali di cui all'art. 6, comma 64, della legge, determinando, in particolare:

a) le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo;

b) le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo;

c) la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse;

d) le modalità di comunicazione;

e) i termini del procedimento.



Art. 2.

Beneficiari

1. L'avviso pubblico previsto dall'art. 6, comma 67, della legge, di seguito avviso pubblico, determina le tipologie e i requisiti dei beneficiari ai fini della concessione ed erogazione degli incentivi.

2. Il medesimo avviso pubblico definisce le modalità con le quali i richiedenti possono associarsi fra loro ai fini della presentazione delle domande e della realizzazione dei progetti. In caso di presentazione di progetti in forma associata il beneficiario è il soggetto indicato nell'accordo di associazione fra richiedenti come unico interlocutore dell'Amministrazione regionale, ai fini del presente regolamento e dell'avviso pubblico.

Art. 3.

Progetti finanziabili

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 64, della legge, sono considerati finanziabili i progetti presentati da enti locali e da soggetti senza finalità di lucro, anche associati fra loro, riguardanti:

- 1) la gestione di strutture teatrali di livello comprensoriale o la programmazione di stagioni di spettacoli teatrali e musicali;
- 2) l'organizzazione di festival, rassegne o altre manifestazioni anche a carattere concorsuale nei settori della musica, del teatro, della danza e del folklore;
- 3) l'organizzazione di attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive e della fotografia;
- 4) la formazione di complessi orchestrali a carattere cameristico che favoriscono il perfezionamento e la crescita professionale di musicisti diplomati e svolgono attività concertistica in ambito regionale e lo svolgimento di iniziative e manifestazioni musicali delle orchestre della regione;
- 5) l'organizzazione di iniziative culturali e di divulgazione della cultura umanistica e letteraria;
- 6) la gestione da parte delle scuole di musica stabilmente organizzate sul territorio regionale di progetti di rete e di integrazione con il sistema dell'istruzione pubblica, nonché la produzione da parte delle stesse di esibizioni musicali che coinvolgono gli allievi e i maestri;
- 7) la realizzazione di iniziative culturali e di divulgazione della cultura nelle discipline storiche, delle scienze giuridiche, economiche e sociali;
- 8) la realizzazione di iniziative ad alto valore innovativo in materia culturale.

Art. 4.

Presentazione e contenuto dei progetti

1. Le modalità di presentazione dei progetti e i contenuti degli stessi sono definiti nell'avviso pubblico.

Art. 5.

Modalità di comunicazione degli atti del procedimento

1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, le comunicazioni relative al procedimento amministrativo contributivo fra il Servizio competente in materia di attività culturali, di seguito Servizio, e il beneficiario avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

2. L'avvio del procedimento amministrativo contributivo è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione e tale pubblicazione costituisce comunicazione individuale dell'avvio del procedimento.

3. Le graduatorie dei progetti ammissibili a finanziamento e l'elenco dei progetti non ammissibili a finanziamento, con l'indicazione dei motivi di inammissibilità, sono pubblicate sul sito web istituzionale della Regione e tale pubblicazione costituisce comunicazione individuale dell'esito del procedimento.

Art. 6.

Modalità di selezione dei progetti

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono concessi secondo le modalità del procedimento valutativo a bando di cui all'art. 36, commi 1 e 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. Il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande, verificandone la regolarità formale e la completezza.

3. I progetti risultati ammissibili sono valutati, sulla base dei criteri e delle priorità individuate nell'avviso pubblico, nonché dei criteri specifici e dei punteggi che l'avviso pubblico riserva alla valutazione tecnica di qualità, da una Commissione nominata con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura e composta dal medesimo o da un suo delegato, dal Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali o da un suo delegato, dal Direttore del Servizio competente in materia di beni culturali o da un suo delegato, e da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura di categoria non inferiore a D. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio competente in materia di attività culturali. Gli esiti della valutazione sono successivamente trasmessi al Servizio, che elabora la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento.

4. A conclusione dell'istruttoria, con decreto emanato dal Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, ai sensi dell'art. 5, comma 3, sono approvati:

- a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, dei progetti da finanziare, con l'indicazione dell'importo dell'incentivo regionale rispettivamente assegnato, nonché dei progetti ammissibili a incentivo, ma non finanziabili per carenza di risorse;
- b) l'elenco dei progetti non ammissibili a incentivo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

5. A seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 4, il Servizio comunica ai beneficiari, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), l'assegnazione dell'incentivo.

6. Nel caso di rinuncia o di esclusione dall'incentivo, si procede allo scorrimento della graduatoria.

Art. 7.

Principi generali per l'ammissibilità delle spese

1. La spesa per essere ammissibile rispetta i seguenti principi generali:


- a) è relativa al progetto finanziato;
- b) è generata durante il periodo di durata del progetto finanziato, chiaramente riferibile al periodo di durata del progetto finanziato e sostenuta entro il termine di presentazione del rendiconto;
- c) è sostenuta dal soggetto che riceve il finanziamento.

Art. 8.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

a) spese direttamente collegabili al progetto oggetto di incentivo, quali spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal beneficiario per soggetti determinati quali, a titolo esemplificativo, attori, musicisti, cantanti, relatori, studiosi e artisti in genere; spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili necessari alla realizzazione del progetto; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, necessari alla realizzazione del progetto, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; spese per l'acquisto, l'abbonamento e la manutenzione di materiale audiovisivo, cinematografico e librario; spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili utilizzate per la manifestazione; spese per il pagamento dei diritti di autore; canoni di locazione e spese di assicurazione per immobili utilizzati per il progetto; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese promozionali e pubblicitarie; spese per affissioni; spese di stampa; spese per coppe e premi per concorsi;



b) spese di rappresentanza, costituite esclusivamente da spese per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali, per un importo complessivo non superiore al 5 per cento dell'incentivo concesso;

c) spese per compensi, a titolo esemplificativo, ad attori, musicisti, cantanti, relatori, studiosi e artisti in genere, inclusi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del beneficiario;

d) spese per compensi ad altri soggetti che operano per conto dell'ente organizzatore del progetto, per prestazioni di consulenza e per servizi con carattere specialistico relativi al progetto, che risultano indispensabili e correlate al programma proposto. La progettazione e la realizzazione dell'attività progettuale è appaltabile ad un medesimo soggetto solo entro il limite del trenta per cento del valore dell'incentivo;

e) spese generali di funzionamento del soggetto beneficiario e, in particolare, spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese relative al sito internet e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; spese del personale impiegato nell'amministrazione e nella segreteria del soggetto beneficiario; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione; spese relative agli automezzi intestati al soggetto beneficiario.

2. Ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), le spese generali di funzionamento, di cui al comma 1, lettera e), non esclusivamente riferibili al progetto, si considerano ammissibili fino al 5 per cento dell'importo dell'incentivo. Sono ammissibili spese generali di funzionamento per una percentuale superiore al 5 per cento, e comunque nella misura massima del 30 per cento dell'incentivo, se è documentata la loro esclusiva riferibilità al progetto.

Art. 9.

Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;

b) tasse e imposte, al cui versamento è tenuto il soggetto beneficiario, salvo i casi in cui il soggetto beneficiario opera come sostituto di imposta;

c) contributi in natura;

d) spese per l'acquisto di beni immobili, mobili registrati o beni strumentali ammortizzabili;

e) ammende, sanzioni, penali ed interessi;

f) altre spese prive di una specifica destinazione;

g) liberalità, necrologi, doni e omaggi;

h) spese di tesseramento, quali, a titolo esemplificativo, quote di iscrizione a federazioni, associazioni internazionali, nazionali e regionali;

i) spese per oneri finanziari.

Art. 10.

Documentazione di spesa

1. La documentazione giustificativa della spesa è intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.

2. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.

3. È ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.

4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.

5. I rimborsi di spese sono comprovati da dichiarazione attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.

6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato attraverso il modulo F24 o il CUD relativo al lavoratore.

7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.

8. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.

9. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al soggetto beneficiario e, nel caso di ricariche telefoniche, dal pagamento risulta il numero di telefono ricaricato.

Art. 11.

Documentazione comprovante la realizzazione del progetto

1. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione del progetto per cui è stato concesso l'incentivo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, e da cui emerga l'evidenza data alla contenzione regionale.

Art. 12.

Termini del procedimento

1. Il Servizio concede l'incentivo entro novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria e, ai sensi dell'art. 6, comma 67, della legge in caso di richiesta effettuata dal beneficiario all'atto della presentazione della domanda, contestualmente eroga un acconto corrispondente al 50 per cento dell'incentivo, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.

2. Il Servizio eroga la quota rimanente dell'incentivo entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto dell'incentivo stesso, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.

3. Il Servizio approva il rendiconto dell'incentivo entro centoventi giorni dalla data di presentazione.

Art. 13.

Rinvio all'avviso pubblico

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 67, della legge, sono definiti dall'avviso pubblico:

a) le fattispecie di cui alle lettere da a) a h) del comma 64, da finanziare;

b) l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico;

c) le tipologie e i requisiti dei beneficiari;

d) le modalità, comprensive del termine, di presentazione della domanda;

e) i criteri e le priorità di selezione, nonché i punteggi di valutazione per ogni criterio, funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative;

f) la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammessa;

g) i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi;

h) i limiti massimi, comunque non superiori a 50.000 euro, e minimi degli stessi;



i) le modalità di rendicontazione, nel rispetto della legge regionale 7/2000;

l) l'ammontare delle spese da rendicontare, nel rispetto dell'art. 6, comma 71, della legge;

m) le ipotesi di rideterminazione e revoca degli incentivi;

n) i termini iniziali e finali dei progetti.

Art. 14.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Visto: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

14R00226

LEGGE REGIONALE 17 aprile 2014, n. 7.

Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 23 aprile 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, nel rispetto del riparto delle competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione e in attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico), assicura la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione, la fruibilità e la riutilizzabilità dei documenti contenenti dati pubblici di cui è titolare, anche al fine di promuovere la trasparenza, l'efficienza, l'economicità, l'imparzialità e la semplificazione dell'attività amministrativa.

2. La Regione riconosce a ogni cittadino il diritto di accedere, mediante sistemi informatici, in condizioni di eguaglianza, alle informazioni e ai servizi on-line forniti dalla Regione.

3. La Regione garantisce la diffusione dei dati strutturati in formati aperti e liberamente accessibili a tutti (open data) al fine di contribuire allo sviluppo delle imprese innovative, incentivare e massimizzare la partecipazione dei cittadini, delle imprese, delle fondazioni e delle associazioni ai processi decisionali della pubblica amministrazione e a favorire la crescita economica attraverso il riuso di tali dati.

4. La Regione s'impegna a rendere riutilizzabili dati e documenti contenenti dati pubblici, in base a modalità che ne assicurino l'accesso automatizzato, generale e diffuso a condizioni eque, adeguate e non discriminatorie.

5. La Regione favorisce il pluralismo informatico anche mediante l'eliminazione delle barriere dovute all'utilizzo di formati digitali non aperti per dati e documenti contenenti dati pubblici.

6. Con la presente legge la Regione persegue, altresì, le seguenti finalità:

a) promuovere la più ampia collaborazione con soggetti pubblici e privati;

b) promuovere la più ampia interazione tra i sistemi delle pubbliche amministrazioni e tra il sistema pubblico di connettività;

c) assicurare l'accessibilità e l'interoperabilità dei dati e dei documenti contenenti dati pubblici fornendo anche la documentazione e gli strumenti necessari alla loro comprensione e al loro riuso;

d) promuovere azioni di divulgazione e conoscenza sul riuso del patrimonio informativo regionale;

e) favorire lo sviluppo di progetti tecnologici innovativi e di servizi legati al riuso delle informazioni del settore pubblico;

f) favorire lo sviluppo di iniziative economiche private legate al riutilizzo delle informazioni del settore pubblico;

g) favorire il progresso sociale e lo sviluppo della società dell'informazione mediante l'adozione e il sostegno di iniziative finalizzate a incentivare l'accesso ai saperi e alla conoscenza, anche mediante azioni di diffusione della cultura digitale atte a superare il digital divide.

7. La presente legge si inserisce nella più ampia strategia regionale per la crescita digitale.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) accessibilità: la capacità di un servizio o di una risorsa d'essere fruibile con facilità da una qualsiasi categoria di utente;

b) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;

c) titolare del dato: i soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, che hanno originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto pubblico o privato il documento che rappresenta il dato, o che ne ha la disponibilità;



d) dati di tipo aperto (open data): i dati che presentano le seguenti caratteristiche:

1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;

2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti, sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;

3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione;

e) documento: la rappresentazione di atti, fatti e dati a prescindere dal supporto nella disponibilità della pubblica amministrazione o dell'organismo di diritto pubblico; la definizione di documento non comprende i programmi informatici;

f) formato dei dati di tipo aperto (o libero): un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;

g) licenza standard per il riutilizzo: il contratto, o altro strumento negoziale, redatto ove possibile in forma elettronica, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei dati e documenti contenenti dati pubblici dei soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2;

h) metadato: un'informazione che descrive un insieme di dati;

i) riutilizzo o riuso: l'uso del dato di cui sono titolari i soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta è stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. La presente legge si applica alla Regione, agli enti e alle agenzie a finanza derivata dalla Regione e alle società a capitale interamente regionale nei confronti delle quali la Regione esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

2. La presente legge si applica altresì agli enti locali, agli enti pubblici economici del Friuli Venezia Giulia e ai soggetti pubblici che, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), aderiscono al protocollo d'intesa con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per la prestazione di servizi forniti nell'ambito del Sistema informativo integrato regionale (SIIR).

3. La Regione, al fine di rendere riutilizzabile la più ampia quantità di patrimonio informativo pubblico, promuove intese con gli enti locali, altre pubbliche amministrazioni e organismi di diritto pubblico, ivi incluse le rappresentanze associative degli enti locali, nonché con

biblioteche, musei e archivi, istituti di istruzione, università ed enti di ricerca, comprese le organizzazioni preposte al trasferimento dei risultati della ricerca, aventi sede e svolgenti la propria attività nel territorio regionale.

Art. 4.

Pubblicizzazione e riutilizzo di dati e dei documenti contenenti dati pubblici

1. La Regione utilizza le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per rendere fruibile il patrimonio informativo pubblico, di cui sono titolari i soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, assicurando l'utilizzo di formati aperti secondo gli standard internazionali per la pubblicazione dei dati e dei documenti contenenti dati pubblici tramite la rete Internet.

2. I dati e i documenti contenenti dati pubblici di cui al comma 1, sono gratuitamente accessibili tramite la rete Internet, salvo casi eccezionali individuati da provvedimenti attuativi di cui all'articolo 5, e sono riutilizzabili nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione, di accesso agli atti amministrativi, di protezione dei dati personali, di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, di diritto della proprietà intellettuale e industriale.

3. I soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, garantiscono l'aggiornamento dei dati di cui sono titolari.

4. Le licenze standard per il riutilizzo dei dati pubblici, predisposte in ottemperanza all'articolo 8 del decreto legislativo 36/2006 devono consentire la più ampia e libera utilizzazione gratuita, previa citazione della fonte, anche per fini commerciali e con finalità di lucro.

5. La Regione opera per rimuovere e prevenire gli ostacoli che impediscono la piena accessibilità ai dati e ai documenti contenenti dati pubblici, assicurando la parità di trattamento tra tutti i riutilizzatori; promuove l'adozione da parte degli enti, delle società, dei consorzi, delle associazioni e fondazioni a cui partecipa delle misure necessarie per garantire la pubblicazione e il riutilizzo dei dati e dei documenti contenenti dati pubblici e relativi metadati.

Art. 5.

Provvedimenti attuativi

1. La Giunta regionale e il Consiglio regionale, secondo le rispettive competenze, definiscono, con uno o più provvedimenti, in particolare:

a) i dati, le informazioni e i documenti contenenti dati pubblici che possono essere oggetto di immediato riutilizzo;

b) i dati, le informazioni e i documenti contenenti dati pubblici rilasciati a pagamento;

c) le modalità per individuare ulteriori dati e documenti contenenti dati pubblici, che possono essere oggetto di riutilizzo in futuro;

d) le modalità di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti contenenti dati pubblici e le modalità di gestione e aggiornamento del portale regionale di accesso ai medesimi;



e) le licenze standard per il riutilizzo dei dati e dei documenti contenenti dati pubblici di cui l'amministrazione regionale è titolare;

f) l'elenco dei formati aperti utilizzabili, individuabili anche in via indiretta, tramite riferimento a standard internazionali;

g) l'adeguata documentazione che deve accompagnare i dati;

h) le modalità per la presentazione della richiesta di riutilizzo dei dati e dei documenti contenenti dati pubblici, ove necessaria per l'accesso; le modalità per la presentazione della richiesta relativa ai dati pubblici non ancora diffusi via Internet; le modalità per l'evasione della richiesta da parte dell'ufficio competente;

i) le modalità pratiche per facilitare la ricerca, anche interlinguistica e l'accesso ai dati disponibili per il riutilizzo;

j) lo schema standard regionale per la redazione del catalogo dei dati pubblici di cui sono titolari i soggetti individuati all'articolo 3, commi 1 e 2.

2. La Regione provvede sulle richieste di cui al comma 1, lettera h), entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di motivate esigenze, il termine può essere prorogato fino a un massimo di novanta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di sussistenza di ragioni ostative di ordine economico, organizzativo o giuridico, l'ufficio competente provvede, entro i medesimi termini, con comunicazione motivata.

3. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, diversi dalla Regione, e i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, adottano secondo i rispettivi ordinamenti i provvedimenti attuativi di cui al comma 1, lettere da a) a i), in quanto compatibili.

4. Il rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2 è rilevante ai fini della misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati organizzativi e individuali.

5. I soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, redigono, secondo uno schema standard regionale, un catalogo dei dati di cui al comma 1, lettere a) e b), di cui sono titolari e lo pubblicano sul proprio sito web.

Ciascun catalogo è conferito nel catalogo regionale on-line sotto forma di collegamento secondo delle linee guida definite dalla Regione, in conformità alle direttive nazionali ed europee.

Art. 6.

Pubblicazione dei bilanci

1. Al fine di garantire il massimo accesso ai cittadini, alle associazioni e alle istituzioni alle informazioni economico-finanziarie, i soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, pubblicano il documento di bilancio e i dati di bilancio in formato open data sul proprio sito istituzionale.

2. All'obbligo di pubblicazione dei documenti e dati di bilancio in formato open data sul proprio sito, sono altresì obbligate le società di cui all'articolo 12, comma 4, della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e

disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali), così come interpretato in via autentica dall'articolo 89 (Interpretazione autentica dei commi 4 e 5 dell'articolo 12 della legge regionale 10/2012) della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21.

Art. 7.

Abrogazione dell'articolo 12, commi da 26 a 38 e 40 e 41, della legge regionale 27/2012

1. A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), i commi da 26 a 38 e 40 e 41 dell'articolo 12 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), sono abrogati.

2. Al fine di garantire maggiore trasparenza, rispetto agli atti previsti dall'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 33/2013, l'Amministrazione regionale pubblica anche gli atti di importo pari o inferiore a mille euro.

Art. 8.

Norma di rinvio

1. Con riferimento ai documenti esclusi dall'applicazione della presente legge e alle norme di salvaguardia si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 36/2006.

Art. 9.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, i soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, adottano i provvedimenti di cui all'articolo 5, commi 1 e 3, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge e li pubblicano nel proprio sito web all'interno dell'apposita sezione dedicata alla trasparenza.

2. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, si applica a decorrere dal primo bilancio successivo all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 5, commi 1 e 3.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 17 aprile 2014

SERRACCHIANI

(Omissis).

14R00220



LEGGE REGIONALE 17 aprile 2014, n. 8.

Norme urgenti in materia di lavoro, istruzione, formazione e montagna.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 23 aprile 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Scorrimento della graduatoria di progetti per lavori di pubblica utilità

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Amministrazioni pubbliche il finanziamento per le domande di contributo per progetti d'iniziativa di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 9, comma 48, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), presentate nell'anno 2013, valutate ammissibili al finanziamento medesimo e non soddisfatte per mancanza di fondi.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2014 a carico all'unità di bilancio 8.5.1.1146 e al capitolo 9860 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

3. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 10.7.1.3470 e dal capitolo 9700 (fondo globale) - partita n. 59 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2013 e trasferita ai sensi dell'art. 31, commi 2, 3 e 6, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), con deliberazione della Giunta regionale 24 gennaio 2014, n. 111 (Legge regionale n. 21/2007 art. 31 - Trasferimento delle somme non utilizzate al 31 dicembre 2013 su capitoli di fondi regionali, mutuo o fondi globali).

Art. 2.

Sostegno al reddito per i lavoratori edili

1. Al fine di sostenere il reddito dei lavoratori del settore edile, che risente in misura particolare degli effetti dell'attuale e complessa congiuntura economica, in attuazione dell'art. 65, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), l'Amministrazione regionale

è autorizzata a concedere un contributo alle Casse Edili di Mutualità e di Assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia di seguito denominate Casse Edili finalizzato al riconoscimento a favore dei lavoratori edili iscritti alle Casse medesime, licenziati nel 2014 e disoccupati per almeno tre mesi continuativi, di un trattamento di sostegno al reddito, liquidato in un'unica soluzione, in funzione Integrativa e complementare rispetto al sistema degli ammortizzatori sociali previsto dalla vigente normativa nazionale.

2. L'Amministrazione regionale partecipa alla spesa per l'erogazione del trattamento di cui al comma 1 in misura pari al 70 per cento, fino a un massimo di 700 euro per ciascun lavoratore.

3. Le Casse Edili determinano l'ammontare del trattamento di cui al comma 1, anche in misura differenziata per singole fasce d'età.

4. Le modalità di presentazione delle domande per il trattamento di cui al comma 1 sono determinate dalle Casse Edili e pubblicate nei rispettivi siti istituzionali.

5. Le Casse Edili ricevono le domande per il trattamento di cui al comma 1, verificano la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento e provvedono alla liquidazione dello stesso.

6. Le risorse di cui al comma 9 sono ripartite fra le Casse Edili in proporzione al numero d'iscritti a ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2013.

7. Ciascuna Cassa Edile richiede entro il 30 giugno 2014 alla direzione centrale competente in materia di lavoro la concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 1. Nella richiesta è indicato il numero d'iscritti al 31 dicembre 2013.

8. Ciascuna Cassa Edile trasmette entro il 31 dicembre 2015 alla @irezione centrale competente in materia di lavoro la rendicontazione delle spese sostenute con le modalità di cui all'art. 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

9. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 280.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 5941 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione «Contributi alle Casse Edili di Mutualità e di Assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia per il sostegno del reddito dei lavoratori edili licenziati nel 2014».

10. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 9 si provvede mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 10.7.1.3470 e dal capitolo 9700 (fondo globale) - partita n. 59 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2013 e trasferita ai sensi dell'art. 31, commi 2, 3 e 6, della legge regionale n. 21/2007, con deliberazione della Giunta regionale n. 111/2014.



Art. 3.

Impinguamento spesa per avvalimento apporti esterni

1. In relazione alle esigenze operative della direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca connesse con la necessità di poter ricorrere alla stipulazione di contratti di lavoro autonomo con esperti titolari di partita I.V.A. e di contratti di lavoro autonomo di tipo occasionale, è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1163 e del capitolo 9753 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

2. All'onere di 120.000 euro, derivante dal disposto di cui al comma 1, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 11.3.1.1180 e dal capitolo 521 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

Art. 4.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 14/2014

1. All'art. 7 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 14 le parole «per il finanziamento dei programmi di attività per gli anni accademici 2012-2013 e 2013-2014» sono sostituite dalle seguenti: «per il finanziamento d'interventi rientranti nei programmi di attività per gli anni accademici 2012-2013, 2013-2014 e 2014-2015»;

b) al comma 15 le parole «Direzione centrale istruzione, università, ricerca, associazionismo e cooperazione - Servizio istruzione, università e ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale competente in materia d'istruzione»;

c) al comma 16 le parole «per l'anno accademico 2013-2014» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni accademici successivi»;

d) il comma 16 bis è sostituito dal seguente:

«16-bis. Con apposito bando sono individuati i termini e le modalità di presentazione della domanda, le modalità di erogazione del contributo, i termini e le modalità di rendicontazione.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 17/2008

1. All'art. 7 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 24 le parole «individuato ai sensi dell'art. 13, comma 27, della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010),» sono soppresse;

b) al comma 25 le parole «Direzione centrale istruzione, formazione e cultura» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale competente in materia d'istruzione»;

c) dopo il comma 25 è inserito il seguente:

«25-bis. Per l'anno 2014 la domanda è presentata alla direzione centrale competente in materia d'istruzione entro il 30 giugno 2014.».

Art. 6.


Scorrimento graduatoria anno scolastico 2013-2014 progetti speciali

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la graduatoria dei progetti di cui all'art. 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), - Area d'intervento dei progetti speciali di particolare rilevanza regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 6 settembre 2013, n. 1589 (Piano degli interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie del Friuli-Venezia Giulia per l'anno scolastico 2013/2014. Approvazione degli indirizzi programmatici e delle linee guida e ripartizione delle risorse per area d'intervento), - approvata, per l'anno scolastico 2013-2014, con decreto del direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca n. 7430/LAVFOR.IST/2013 (Progetti speciali di particolare rilevanza regionale. Anno scolastico 2013/2014. Approvazione della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento e dei progetti ammissibili a finanziamento ma non finanziati per carenza di risorse; approvazione dell'elenco dei progetti non ammissibili a finanziamento. Prenotazione delle risorse), mediante lo scorrimento della stessa e il finanziamento dei progetti non ancora finanziati per esaurimento delle risorse disponibili.

2. I progetti finanziati ai sensi del comma 1 sono realizzati e conclusi entro 31 dicembre 2014.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 550.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 5051 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione «Contributi diretti per iniziative scolastiche di particolare interesse».

4. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 10.7.1.3470 e dal capitolo 9700 (fondo globale) - partita n. 59 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2013 e trasferita ai sensi dell'art. 31, commi 2, 3 e 6, della legge regionale n. 21/2007, con deliberazione della Giunta regionale n. 111/2014.



Art. 7.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 76/1982

1. All'art. 16 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«3. Dette prove si svolgono dinanzi a commissioni esaminatrici composte secondo quanto previsto dai successivi commi. Le commissioni sono nominate dal direttore della struttura regionale competente in materia di formazione professionale.»;

b) dopo terzo comma è inserito seguente:

«3-bis. Sono fatte salve le diverse composizioni delle commissioni esaminatrici eventualmente previste da normative nazionali riferite a specifici Interventi formativi.»;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Ai componenti delle commissioni d'esame spetta un'Indennità oraria di 10 euro per un massimo di 8 ore nella giornata. Agli stessi spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio secondo quanto previsto per i dipendenti regionali.».

Art. 8.

Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 7/2008

1. Dopo il comma 3 dell'art. 24 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per gli interventi del Piano d'Azione e Coesione attuati dalla direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca.

3-ter. Agli interventi del Piano d'Azione e Coesione attuati dalla direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca si applicano i regolamenti regionali di attuazione di cui all'art. 27, comma 1, in quanto compatibili con le previsioni di cui al comma 3-bis.».

Art. 9.

Ulteriore sostegno ai piccoli esercizi di montagna

1. Per le finalità di cui all'art. 2, comma 10, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1028 e del capitolo 1193 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

2. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 10.7.1.3470 e dal capitolo 9700 (fondo globale) - partita n. 59 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, detto importo corrisponde a parte

della quota non utilizzata al 31 dicembre 2013 e trasferita ai sensi dell'art. 31, commi 2, 3 e 6, della legge regionale n. 21/2007, con deliberazione della Giunta regionale n. 111/2014.

Art. 10.

Interventi di viabilità sul territorio del Comune di Savogna

1. La Comunità montana del Torre, Natisone e Collio è autorizzata a destinare il finanziamento pluriennale concesso e liquidato con decreto del servizio coordinamento politiche per la montagna 29 giugno 2010, n. 24/SPM, per la quota relativa al progetto «B2.2. Costruzione di un impianto idroelettrico in località Cepletischis in Comune di Savogna (430.000 euro)», a un «Intervento di miglioramento della connettività viaria minore di supporto alla permeabilità transfrontaliera nel comune di Savogna e lavori di risanamento conservativo del tratto stradale località Ieronizza-Masseris».

2. Per la finalità di cui al comma 1 la Comunità montana del Torre, Natisone e Collio presenta entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, pena la revoca della quota di finanziamento, al servizio coordinamento politiche per la montagna domanda di variazione della destinazione del finanziamento, accompagnata dalla variazione al contratto di mutuo alla cui copertura concorrono le risorse impegnate e liquidate con il decreto 29 giugno 2010, n. 24/SPM.

Art. 11.

Investimenti comunali in territorio classificato montano

1. Il contributo di 150.000 euro concesso al Comune di Pinzano al Tagliamento con decreto del direttore del servizio coordinamento politiche per la montagna 10 luglio 2013, n. 1643, è confermato a condizione che l'inizio lavori, già previsto entro la scadenza del 1° aprile 2014, avvenga entro la data del 30 aprile 2014.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 17 aprile 2014

SERRACCHIANI

(Omissis).

14R00221



REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 17 aprile 2014, n. 20.

Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione
Abruzzo n. 48 - Speciale del 28 aprile 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riconoscimento e potenziamento del Soccorso alpino e speleologico Abruzzo

1. La Regione Abruzzo, in conformità alle leggi 21 marzo 2001, n. 74 «Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico» e 18 febbraio 1992, n. 162 «Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso» e successive modifiche ed integrazioni, nonché in attuazione dell'art. 29 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 «Disciplina delle associazioni di promozione sociale» e dell'art. 80, comma 39, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), riconosce e promuove l'attività del Soccorso alpino e speleologico abruzzese del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, di seguito denominato SASA-CNSAS, rivolta a:

a) attuare la prevenzione e la vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche, torrentistiche e forristiche, e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo, impervio ed ostile del territorio regionale, ivi comprese le attività professionali o lavorative svolte in tali ambienti, l'evacuazione impianti a fune ed il monitoraggio valanghe;

b) effettuare gli interventi di ricerca e soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario degli infortunati, dei pericolanti, dei dispersi ed il recupero dei caduti in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente impervio ed ostile del territorio regionale, in stretta collaborazione con il Sistema di urgenza ed emergenza medica (SUEM) del Servizio sanitario nazionale;

c) effettuare gli interventi di ricerca e soccorso in caso di emergenze o calamità inquadabili come attività di protezione civile nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e degli obblighi di legge previsti;

d) curare la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento del proprio personale tecnico e del proprio personale con funzioni logistiche ed amministrative;

e) collaborare con gli Enti e le Amministrazioni dello Stato, con Enti pubblici e privati e con soggetti privati, per il raggiungimento delle finalità d'istituto di cui al presente comma e per ottemperare agli obblighi di legge.

Art. 2.

Soccorso ed elisoccorso

1. La Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 74/2001, si avvale del SASA-CNSAS per gli interventi di soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario in ambiente montano, ipogeo, e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale, in stretta collaborazione con il Sistema di urgenza ed emergenza medica (SUEM) delle Aziende unità locali sociosanitarie, attraverso il numero unico 118.

2. La Regione Abruzzo individua nella struttura operativa regionale del SASA-CNSAS il soggetto di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 74/2001, ed assume ogni iniziativa volta a riconoscere il ruolo del SASA-CNSAS nelle costituende centrali uniche NUE 112.

3. La Giunta regionale, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, regola i rapporti con il SASA-CNSAS mediante apposita convenzione, tenuto conto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 «Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza».

4. Per i servizi di elisoccorso a configurazione Search and Rescue (SAR), identificati presso l'Azienda unità locale sociosanitaria di L'Aquila (Centrale operativa SUEM 118 di L'Aquila) e presso le ulteriori aziende individuate dalla programmazione sanitaria regionale, le aziende stesse possono avvalersi oltre che del proprio personale sanitario formato e certificato ai sensi della legge n. 74/2001, del personale SASA-CNSAS.

Art. 3.

Finanziamento delle attività

1. La Regione, per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, finanzia annualmente le spese direttamente riconducibili alla erogazione dei servizi garantiti dal SASA-CNSAS ed in particolare:

a) le spese per lo svolgimento del servizio regionale di Elisoccorso 118 in attuazione della legge n. 74/2001;

b) le spese per il funzionamento dell'intera struttura del SASA-CNSAS, nonché per l'addestramento e l'aggiornamento tecnico delle squadre di soccorso del SASA-CNSAS;

c) il rimborso di spese sostenute dai componenti le squadre di soccorso alpino e speleologico organizzate nel SASA-CNSAS, relative a prestazioni rese per operazioni di soccorso oltre che addestrative;



d) le spese relative all'adeguamento o all'ammmodernamento della dotazione del materiale tecnico ed alla sostituzione dei materiali deteriorati o sinistrati a seguito delle operazioni di soccorso, o comunque al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi del SASA-CNSAS;

e) le spese relative alla formazione ed aggiornamento derivanti dalle disposizioni in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro e in particolare da quanto stabilito dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro».

Art. 4.

Attività specialistiche diverse

1. La Regione Abruzzo riconosce la funzione delle Scuole regionali di soccorso alpino e speleologico del SASA-CNSAS, sostiene l'intera struttura del SASA-CNSAS e lo riconosce quale soggetto di riferimento tecnico, scientifico e didattico per la individuazione di esperti nelle materie di cui alla presente legge da nominare in organismi regionali o in organismi di Enti in cui la Regione è chiamata a designare propri rappresentanti.

2. Il SASA-CNSAS collabora, mediante la stipula di apposite convenzioni, con la competente struttura regionale in materia di protezione civile per attività in ambiente montano e ipogeo, in attività formative e addestrative ricadenti nell'ambito di competenza, concorre al soccorso in caso di eventi calamitosi in cooperazione con le strutture di protezione civile.

Art. 5.

Rete radio

1. La Regione Abruzzo, al fine di assicurare al SASA-CNSAS un'efficiente rete radio in grado di operare in condizioni di coordinamento funzionale con quella del SUEM 118, quando il SASA-CNSAS agisce in regime di convenzione, ai sensi del comma 3 dell'art. 2, promuove le opportune intese fra il SASA-CNSAS e gli Enti locali con i soggetti privati gestori di servizi pubblici per la stipula di convenzioni per la concessione in comodato d'uso dei rispettivi ponti radio, comprensivi di alloggiamento ed alimentazione.

Art. 6.

Segni distintivi

1. Il SASA-CNSAS può apporre e pubblicizzare sui propri automezzi e su ogni tipologia di materiale informativo curato e diffuso, il numero unico 118 del SUEM.

Art. 7.

Informazione, prevenzione e divulgazione

1. La Regione Abruzzo, al fine di prevenire e contrarre gli incidenti derivanti dallo svolgimento delle attività contemplate dall'art. 1, oltre che di garantire un'attività

informativa efficace, sostiene le iniziative del SASA-CNSAS volte alla divulgazione di supporti cartacei e video-informatici allo scopo predisposti.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. La copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, inerenti l'apporto del SASA-CNSAS per l'attuazione del servizio regionale di elisoccorso del 118, nonché l'organizzazione del servizio stesso e le attività di formazione degli operatori, e quantificati nelle convenzioni ai sensi del comma 3, dell'art. 2, è assicurata con quota parte delle risorse iscritte sul capitolo di spesa 12.01.001 - 81501 relative al Fondo sanitario nazionale assegnate alle Aziende sanitarie locali per la gestione dell'emergenza medica e per le attività di Protezione civile mediante utilizzazione delle risorse annualmente attribuite alla pertinente Direzione con il bilancio di previsione di competenza.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, agli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e riguardanti tutti gli altri servizi prestati dal SASA-CNSAS, stimati per l'anno 2014 in euro 70.000,00, si fa fronte con le risorse stanziare sull'unità previsionale di base (U.P.B.) 13.01.005, capitolo di nuova istituzione denominato «Interventi in materia di soccorso alpino e speleologico».

3. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 2, al bilancio di previsione 2014 è apportata la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo:

a) in aumento U.P.B. 13.01.005 capitolo di nuova istituzione denominato «Interventi in materia di soccorso alpino e speleologico» per euro 70.000,00;

b) in diminuzione U.P.B. 13.01.005 - Cap. 71620 denominato «Contributo a favore della delegazione regionale corpo soccorso alpino - L.R. 30 aprile 1990, n. 56» per euro 50.000,00;

c) in diminuzione U.P.B. 01.01.005 - Cap. 11102 denominato «Funzionamento del Consiglio regionale» per euro 20.000,00.


4. La riduzione dello stanziamento di cui alla lettera c) del comma 3 del presente articolo è imputata al capitolo di spesa 01.01.10 - 6120 «Comunicazione istituzionale» del bilancio di previsione 2014 del Consiglio regionale.

5. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvedono alle occorrenti variazioni dei rispettivi bilanci.

6. Per gli anni successivi al 2014, l'onere di cui al comma 2 è determinato ed iscritto nel pertinente capitolo di spesa, secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) e dall'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81 (Norme sulla contabilità regionale).

7. Il contributo per la copertura degli oneri di cui al comma 2 viene erogato:

a) per il 30%, in acconto, su presentazione del Bilancio preventivo e del Piano di attività contenente la previsione di spesa;



b) per il restante 70%, a titolo di saldo, su presentazione della relazione consuntiva dell'attività svolta per l'intero anno di riferimento e della elencazione delle spese sostenute con i relativi giustificativi quietanzati.

Art. 9.

Abrogazioni

1. Dall'entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate le seguenti disposizioni normative:

a) gli articoli da 71 a 78 della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2011)»;

b) legge regionale 23 agosto 1977, n. 52 «Potenziamento e funzionalità delegazione regionale Corpo nazionale soccorso alpino ed annessa sezione per il soccorso speleologico»;

c) legge regionale 15 gennaio 1982, n. 8 «Modifica ed integrazione della legge regionale 23 agosto 1977, n. 52: «Potenziamento e funzionalità della delegazione regionale Corpo nazionale soccorso alpino ed annessa sezione per il soccorso speleologico e delle iniziative per l'educazione alpinistico-naturalistica dei giovani»»;

d) legge regionale 30 aprile 1990, n. 56 «Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 52 del 1977 e alla L.R. n. 8 del 1982: «Potenziamento e funzionalità della Delegazione regionale Corpo nazionale soccorso alpino»;

e) legge regionale 13 novembre 1990, n. 86 «Interpretazione autentica dell'art. 7 della legge regionale 30 aprile 1990, n. 56, relativa a: Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 52 del 1977 e n. 8 del 1972: «Potenziamento e funzionalità della delegazione regionale Corpo nazionale soccorso alpino»»;

f) legge regionale 23 dicembre 1997, n. 152 «Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla L.R. 23 agosto 1977, n. 52 come modificata dalla L.R. 15 gennaio 1982, n. 8».

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 17 aprile 2014

CHIODI

14R00213

LEGGE REGIONALE 17 aprile 2014, n. 21.

Modifica alla legge regionale n. 32 del 31 luglio 2007 recante «Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private» e modifica alla legge regionale n. 64 del 18.12.2012.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 48 – Speciale – del 28 aprile 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 32/2007

1. All'art. 2, comma 1, lett. e) della legge regionale n. 32 del 31 luglio 2007 recante «Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private» le parole «elencati in allegato B4 - Lista procedure chirurgiche eseguibili in regime ambulatoriale - della legge regionale 23 giugno 2006, n. 20 - Misure per il settore sanità relative al funzionamento delle strutture sanitarie ed all'utilizzo appropriato dei regimi assistenziali del macrolivello ospedaliero e territoriale e per la loro regolazione» sono sostituite con le seguenti «elencate nell'allegato A che forma parte integrante della presente legge».

Art. 2.

Sostituzione del comma 2, dell'art. 83 della legge regionale 64/2012

1. Il comma 2, dell'art. 83 della legge regionale n. 64 del 18 dicembre 2012 «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/54/CE, 2008/62/CE, 2009/145/CE, 2007/47/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE, 2009/54/CE, 2004/23/CE, 2006/17/CE, 2006/86/CE, 2001/83/CE, 2002/98/CE, 2003/63/CE, 2003/94/CE, 2010/84/UE, 2006/123/CE e dei regolamenti (CE) 1071/2009 e 1857/2006. (Legge europea regionale 2012)» è così sostituito:

«2. La Consulta è presieduta dal dirigente del Servizio competente per materia o, su sua delega, dal Direttore del Centro Regionale del sangue ed è composta:

a) dai direttori delle strutture trasfusionali regionali o, in mancanza, da un rappresentante delle predette strutture designato dal Direttore generale della ASL di riferimento;



b) da un rappresentante a livello regionale di ciascuna delle Associazioni o Federazioni dei donatori volontari di sangue;

c) da un rappresentante delle società scientifiche del settore.”.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 17 aprile 2014

CHIODI

14R00214

LEGGE REGIONALE 28 aprile 2014, n. 22.

Norme per la rotazione del personale dirigenziale degli Enti regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 48 – Speciale – del 28 aprile 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Norme per la rotazione del personale dirigenziale degli enti regionali

1. Al fine di consentire l'effettiva applicazione dei principi di rotazione del personale dirigenziale negli enti regionali, anche con riferimento all'indifferibile, urgente ed effettiva applicazione dei principi di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, negli Enti regionali (Enti), di cui all'art. 56, comma 4, dello Statuto regionale, i Dirigenti che hanno svolto il medesimo incarico dirigenziale per un periodo pari o superiore a nove anni sono tenuti a ruotare. Per gli Enti la cui dotazione organica prevede un'unica figura dirigenziale si applica il comma 3.

2. Gli Enti di cui al comma 1 provvedono ad adeguare i rispettivi regolamenti organizzativi alla presente legge e,

qualora ne ricorrano i presupposti, provvedono ad adottare i conseguenti provvedimenti di attuazione entro e non oltre 20 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Gli Enti di cui al secondo periodo del comma 1, accertato che l'unico dirigente ha svolto il proprio incarico per un periodo pari o superiore a nove anni, provvedono, con atto dell'Organo di amministrazione, a chiedere, per il tramite della Direzione competente per la vigilanza ed il controllo, alla Giunta regionale di conferirgli un nuovo diverso incarico dirigenziale presso una delle strutture organizzative della Giunta medesima.

4. La Giunta regionale, su proposta della Direzione competente alla gestione del personale, in esito al provvedimento di cui al comma 3, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 20, comma 7, della legge regionale 14 settembre 1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”, nell'ambito della propria dotazione organica, provvede, entro 20 giorni, a conferire un incarico dirigenziale, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, al Dirigente tenuto a ruotare. Al termine dell'incarico il Dirigente rientra immediatamente nei ruoli dell'Ente originario.

5. Al fine di garantire il rispetto del principio dell'invarianza della spesa di cui all'art. 2, il posto rimasto temporaneamente vacante presso l'Ente è ricoperto da un Dirigente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis, del D.Lgs. 165/2001. Al termine dell'incarico il Dirigente rientra immediatamente nei ruoli della Regione.

Art. 2.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle presenti norme non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 28 aprile 2014

CHIODI

14R00215



REGIONE SICILIA

LEGGE 6 maggio 2014, n. 11.

Disposizioni in materia di pagamenti della Pubblica Amministrazione. Anticipazione finanziaria a Riscossione Sicilia S.p.A.

*(Pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (Parte I)
n. 19 del 9 maggio 2014)*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione

1. Per l'anno 2014, la Regione è autorizzata ad accedere alle anticipazioni di liquidità previste dall'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sino all'importo di 347.132 migliaia di euro e dall'art. 3 del medesimo decreto-legge, sino all'importo di 606.097 migliaia di euro. Al rimborso delle anticipazioni di liquidità di cui al presente comma si provvede mediante un piano di ammortamento trentennale.


2. Nell'esercizio finanziario 2015 gli oneri per il rimborso delle anticipazioni di cui al comma 1 sono quantificati in 25.738 migliaia di euro quale quota interessi ed in 21.030 migliaia di euro quale quota in conto capitale, così come specificati nella tabella sottostante:

Riferimento normativo	Anticipazioni	Interessi	Capitale
Art. 2 D.L. 35/2013	€ 347.132.000,00	€ 9.373.000,00	€ 7.659.000,00
Art. 3 D.L. 35/2013	€ 606.097.000,00	€ 16.365.000,00	€ 13.371.000,00
		€ 25.738.000,00	€ 21.030.000,00

3. Nell'esercizio finanziario 2016 gli oneri per il rimborso delle anticipazioni di cui al comma 1 sono quantificati in 25.170 migliaia di euro quale quota interessi ed in 21.598 migliaia di euro quale quota in conto capitale, così come specificati nella tabella sottostante:

Riferimento normativo	Anticipazioni	Interessi	Capitale
Art. 2 D.L. 35/2013	€ 347.132.000,00	€ 9.166.000,00	€ 7.865.000,00
Art. 3 D.L. 35/2013	€ 606.097.000,00	€ 16.004.000,00	€ 13.733.000,00
		€ 25.170.000,00	€ 21.598.000,00

4. Per il biennio 2015-2016, fermo restando quanto stabilito dall'art. 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'art. 2, comma 6, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, quota parte del gettito derivante dalle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell'addizionale regionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) disposta dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 2 maggio 2007, n. 12, è destinata prioritariamente alla copertura degli oneri finanziari di cui alle anticipazioni di liquidità previste dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 64/2013. Il minore disavanzo rispetto alla previsione di cui al piano di rientro, certificato dal tavolo tecnico di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa del 23 marzo 2005 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, comporta, per pari importo, la riduzione dell'aliquota sulle addizionali IRPEF e IRAP da effettuare con le modalità di cui all'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 12/2007. Il gettito complessivo delle addizionali IRPEF ed IRAP è stimato, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, in 330.515 migliaia di euro. In relazione ai piani di ammortamento dei prestiti sottoscritti con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi degli articoli 2 e 3 del suddetto decreto-legge n. 35/2013, il Ragioniere generale della Regione, con proprio decreto, è autorizzato ad effettuare l'imputazione degli oneri alla quota capitale ed alla quota interessi.



5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2017, i maggiori gettiti di cui alle imposte richiamate al comma 4 sono destinati prioritariamente alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalle anticipazioni di liquidità previste dagli articoli 2 e 3 del suddetto decreto-legge n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 64/2013, fermo restando che l'eventuale riduzione delle aliquote deve garantire la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai prestiti contratti ai sensi degli articoli 2 e 3 del suddetto decreto-legge n. 35/2013.

6. Le maggiori entrate per Imposta sul valore aggiunto di spettanza della Regione, derivanti dalle disposizioni recate dal comma 1, quantificate per l'anno 2014 in 40.000 migliaia di euro, sono destinate per pari importo alle finalità di cui al comma 2 dell'art. 2 della presente legge.

7. Il dipartimento regionale delle finanze e del credito dell'Assessorato regionale dell'economia effettua il monitoraggio sulle entrate di cui al comma 6. Qualora da tale monitoraggio emerga un andamento che non consenta il raggiungimento degli obiettivi di maggior gettito indicati nel suddetto comma, l'Assessore regionale per l'economia, con proprio decreto da emanare entro il mese di novembre 2014, procede ad assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi attraverso la destinazione della terza trimestralità di cui all'art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.

Art. 2.

Anticipazione finanziaria a Riscossione Sicilia S.p.A.

1. Nelle more dell'attuazione della riforma del sistema di remunerazione dell'attività di riscossione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, al fine di garantire il servizio pubblico di riscossione nel territorio della Regione siciliana, l'Assessorato regionale dell'economia - Dipartimento regionale delle finanze e del credito - è autorizzato a trasferire, a titolo di anticipazione finanziaria, a Riscossione Sicilia S.p.A., l'importo massimo di 40.000 migliaia di euro, da rimborsare entro il 31 dicembre 2014.

2. In caso di riconoscimento da parte della Regione nel corso del 2014 del credito vantato da Riscossione Sicilia S.p.A. nei confronti della medesima, ai sensi del summenzionato art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, Riscossione Sicilia può compensare, in tutto o in parte, il debito di cui al comma precedente in misura equivalente agli eventuali crediti riconosciuti in bilancio da parte della Regione.

3. Le somme di cui al presente articolo sono destinate, per almeno il 75 per cento, da Riscossione Sicilia S.p.A., alla riduzione del debito verso i fornitori maturato alla data del 31 dicembre 2012.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2014, si provvede mediante riduzione di pari importo di parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2 - capitolo 215704 - accantonamento 1001 - del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014.

Art. 3.

Tabelle

1. In applicazione della presente legge sono introdotte nel bilancio della Regione le variazioni di cui alle allegate tabelle «A» e «B».

Art. 4.

Disposizioni finali

1. La presente legge sarà nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 maggio 2014

CROCETTA

Assessore regionale per le attività produttive: VANCHERI

Assessore regionale per l'economia: AGNELLO

(Omissis).


14R00219

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*


DELIA CHIARA, *vice redattore*



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale € **302,47**
(di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale € **86,72**
(di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 4 0 6 2 1 *

€ 2,00

